

I° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE

Avv. Marco DEL ZOTTO

**FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE
DAI DIRITTI DELLA NEVE
AL DIRITTO DELLA NEVE**

BORMIO 02-04/12/2005

**“LA PRESUNZIONE DEL CONCORSO DI COLPA IN CASO DI
COLLISIONE TRA SCIATORI”
ART. 19 DELLA LEGGE N.363 DEL 24/12/2003**

La disciplina dell'attività sciatoria nello Stato Italiano ha avuto una svolta storica con l'approvazione della legge n.363/2003, prima legge nazionale in materia.

Per affrontare il tema che ci siamo proposti non è possibile prescindere da una breve introduzione sull'evoluzione tecnica che lo sci ha avuto dalla fine degli anni '80 ad oggi.

Ricordiamo l'avvento dello snow board, lo sviluppo del carving nelle sue diverse fattispecie (easy-carving, race-carving e fun-carving).

Consideriamo la velocizzazione dell'apprendimento delle tecniche sciatorie da parte di tutti coloro che si avvicinano al mondo dello sci, favorita dall'evoluzione dei materiali e da un accorciamento generalizzato delle lunghezze degli sci.

Uno sciatore principiante che abbia una discreta preparazione fisica può oggi in brevissimo tempo riuscire a compiere una sequenza di curve a sci paralleli e sentirsi “apparentemente” in grado di percorrere piste anche di una certa difficoltà.

Proprio questa apparente padronanza dell'attrezzo ha indotto moltissimi sciatori a percorrere piste più difficili rispetto a quelle che consentirebbero le loro reali capacità tecniche e ad aumentare la velocità media di percorrenza.

Tale comportamento deve essere calato nel contesto dei moderni comprensori sciistici con piste perfettamente fresate e prive della benché minima asperità che certamente favoriscono la velocità.

La portata media degli impianti è aumentata considerevolmente consentendo agli sciatori di non dover più fare lunghe ed estenuanti code alla partenza degli impianti.

Conseguentemente è aumentato anche il numero di sciatori che si trovano contemporaneamente a scendere lungo le piste, è aumentata cioè la densità degli sciatori in pista.

Le traiettorie degli utenti sono radicalmente cambiate per l'insieme di questi fattori che nel loro complesso hanno determinato l'aumento potenziale del rischio di collisioni in pista.

Statisticamente – come accertato da uno studio pubblicato nell'ottobre 2002 dal Pool Sci Italia in collaborazione con l'Università di Venezia - questo potenziale aumento degli incidenti non è stato dimostrato.

E' certo comunque che la percentuale degli incidenti da collisione e la gravità delle conseguenze lesive rimane una componente significativa e non è certo trascurabile dell'infortunistica sciatoria.

In questa situazione, con l'introduzione della legge n.363/2003, la tipologia di incidente che riguarda lo scontro fra sciatori è stata oggetto di uno specifico articolo di legge che ha disciplinato autonomamente le modalità di accertamento e di attribuzione delle responsabilità.

L'articolo 19 introduce infatti una presunzione di concorso di colpa degli sciatori in caso di collisione.

Ciò significa che, fino a prova contraria, si presume per legge che ciascuno degli sciatori abbia concorso ugualmente a produrre il danno.

Questo articolo è stato mutuato dall'articolo 2054 del codice civile che prevede un'analogia presunzione di colpa in materia di circolazione stradale.

L'inserimento di questo articolo di legge segna un'inversione radicale del modo di affrontare le indagini sull'accertamento e la attribuzione della responsabilità.

L'interpretazione precedente infatti – sia quella giurisprudenziale che quella dottrinale - ha sempre sostenuto che il principio di presunzione della colpa di cui all'art.2054 del codice civile non si applica alla disciplina dello sci, perché "l'attrezzo" non 'è considerato "veicolo" e la circolazione dello sci non è assimilabile a quella stradale.

Non si possono infatti dimenticare le grandi differenze esistenti tra la circolazione stradale e lo sci.

La disciplina della circolazione stradale prevede un'assicurazione per le responsabilità civili obbligatoria. Nel momento in cui è stabilita normativamente una presunzione di colpa, gli istituti assicurativi si accollano "ex lege" gli oneri finanziari di quella responsabilità.

Le assicurazioni sono in grado di sopportare tali oneri, adeguando il premio annuale al rischio complessivo e manlevando l'assicurato da ogni esborso.

Se avviene un incidente sugli sci i protagonisti non sono sollevati dagli oneri risarcitori.

Allo stato si ha conseguentemente l'effetto opposto: il danneggiato, cioè colui che ha subito il danno, si vede attribuire il 50% della colpa e sarà tenuto paradossalmente a risarcire il danneggiante nella misura del 50% delle lesioni da questi subite.

Solo se riuscirà a provare di avere adottato tutte le cautele necessarie per evitare l'incidente verificatosi lo sciatore potrà essere esonerato dall'obbligo del risarcimento.

Altro aspetto molto importante della distinzione tra la disciplina della circolazione stradale e la disciplina dello sci concerne il profilo probatorio, perché in ambito di circolazione stradale è più facile provare successivamente come si è svolto l'incidente e quindi liberarsi da questa presunzione.

Se capita un incidente stradale, le autovetture rimangono nella posizione di quiete fino all'intervento delle forze dell'ordine; vengono svolti tutti i necessari accertamenti e, in caso di necessità, vengono sentiti i testimoni che sono stati bloccati nel traffico. Ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente vengono controllate inoltre le eventuali tracce di frenata e i danni subiti dai veicoli coinvolti.

Sono tutti elementi che "a posteriori" consentono con affidabilità di ricostruire le modalità dell'incidente e le conseguenti connesse responsabilità.

Sugli sci questo è molto più difficile se non impossibile.

Se si verifica un incidente, gli sciatori che hanno visto la dinamica difficilmente si rendono conto della gravità della caduta.

Non si fermano e proseguono oltre nella discesa.

Nella maggior parte dei casi sono gli sciatori che vedono l'infortunato già caduto sulla pista – e quindi a incidente avvenuto - che si fermano per chiamare il soccorso e prestare assistenza nell'immediato.

Sulla neve non ci sono segnali tangibili dell'incidente, non rimangono le tracce delle traiettorie, né altri elementi che consentano “a posteriori” di ricostruire la dinamica effettiva della collisione, se non le testimonianze di chi ha assistito all'incidente e si è poi fermato in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine o dei soccorritori.

La presunzione sancita dall'art.19 si può dunque ritorcere ingiustamente contro il danneggiato sostanziale esente da qualsiasi colpa ma impossibilitato a fornire la prova liberatoria.

Per comprendere cosa abbia significato l'introduzione della presunzione del concorso di colpa in caso di collisione fra sciatori formuliamo uno dei tanti possibili esempi dell'applicazione concreta di questa norma.

Uno sciatore percorre una pista adatta alle sue capacità nel pieno rispetto di tutte le regole di prudenza.

Da monte, un altro sciatore che ha perso il controllo degli sci, investe ad alta velocità lo sciatore di cui sopra.

In questa situazione il danneggiato sotto il profilo sostanziale è chiaramente lo sciatore che si trovava a valle e stava sciando in modo prudente e corretto.

Da un punto di vista processuale, con l'introduzione dell'art.19 della legge n.363/2003, non è però così.

Ipotizziamo che a seguito dell'incidente lo sciatore a valle non abbia conseguenze mentre lo sciatore che ha provocato l'incidente subisca gravi lesioni personali che comportino un danno quantificabile in circa 100 mila euro.

In forza del principio del concorso di colpa se lo sciatore a valle non prova – con le difficoltà sopra richiamate - che la responsabilità dell'incidente è attribuibile in via esclusiva allo sciatore che proveniva da monte e che lo ha investito, sarà obbligato a pagare il 50% dei danni subiti dall'investitore. Se non c'era nessun testimone in pista, se non si può ricostruire la dinamica dell'incidente, lo sciatore a valle dovrà pagare il “danneggiante”,

cioè lo sciatore investitore, per la metà dei danni che questi ha subito non essendoci la copertura assicurativa che evita l'esborso diretto.

Ad oggi questa norma, a tutti gli effetti pienamente vigente, ha già comportato situazioni completamente anomale che vedono i soggetti responsabili dell'incidente chiedere il risarcimento del 50% dei danni subiti sfruttando il fatto che lo sciatore che ha subito la collisione può non essere in grado di dimostrare di non avere colpa.

Che lo sciatore incolpevole sia esposto al concreto rischio di risarcire i danni "ex lege" a chi lo ha investito ci sembra una situazione talmente ingiusta e paradossale da richiedere quanto prima una rivisitazione del legislatore.

Avv. Marco Del Zotto

Maestro di Sci

studiolegale@delzotto.it